

Legge regionale 31 maggio 1980, n. 74 (BUR n. 36/1980)

**PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA BACHICOLTURA VENETA
ALLA PRODUZIONE**

Art. 1

Ai fini di sostenere l'allevamento del baco da seta, la Giunta regionale può concedere a favore di imprenditori agricoli singoli ed associati - con preferenza ai coltivatori diretti ed alle cooperative agricole - contributi in conto capitale sulla produzione dei bozzoli.

Art. 2

L'ammontare del contributo regionale, per le campagne 1980, 1981 e 1982, potrà essere concesso nella misura massima di L. 1.500 per ogni chilogrammo di bozzoli prodotto.

Art. 3

La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità di attuazione degli interventi di cui alla presente legge.

Art. 4

Per gli interventi previsti dai precedenti articoli è autorizzata, per l'esercizio 1980, la spesa di L. 200 milioni.

Le autorizzazioni di spesa per gli esercizi successivi saranno determinate con legge di bilancio.

Art. 5

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge relativamente all'esercizio 1980 si provvede mediante riduzione per L. 200 milioni del cap. 196219760 "Fondo globale spese di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" (Partita: "Progetto agricolo alimentare") dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980.

Art. 6 - Variazioni di bilancio

Al bilancio per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

Variazioni	in	Competenza	Cassa
diminuzione:		200.000.000	---
Cap. 196219760		---	200.000.000
Fondo finale di cassa		<u>200.000.000</u>	<u>200.000.000</u>

Variazioni in

aumento:

Cap. 072007120 -

Concessione

contributi in unica
soluzione per il

sostegno

200.000.000

200.000.000

dell'allevamento del
baco da seta (capitolo
di nuova istituzione)

Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.